



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO,  
SERVIZI GENERALI e SISTEMI INFORMATIVI

Servizio Centrale unica di  
committenza e provveditorato

cuc@certregione.fvg.it  
cuc@regione.fvg.it  
<https://cuca.regione.fvg.it>  
tel + 39 040 377 2194  
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

### **Regolamento disciplinante l'incentivazione di funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016**

A seguito della ricezione di un quesito in merito alla possibile applicazione retroattiva del regolamento disciplinante gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, sentito il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture e territorio al fine della condivisione per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

La materia relativa agli incentivi tecnici ha subito in questi anni numerose modifiche normative, oggi è disciplinata dall'articolo 113 del D.Lgs 50/2016. La norma in questione, oltre ad elencare le attività per le quali l'incentivo può essere riconosciuto, prevede la costituzione di un fondo nel quale destinare le somme finanziarie a copertura degli incentivi rinviando (comma 3) ad un apposito regolamento destinato ad individuare le modalità e i criteri della ripartizione degli incentivi agli aventi diritto. Ne deriva che pur in presenza di una norma di legge che riconosce il diritto agli incentivi il regolamento rappresenta un presupposto imprescindibile per la loro quantificazione e distribuzione.

Da qui sorge la problematica dell'applicazione del regolamento alle procedure di gara avviate in data antecedente all'emanazione del regolamento stesso. In tal senso più volte si è espressa la giurisprudenza contabile.

In particolare, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 185/2017/PAR e la Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 353/2016/PAR hanno sottolineato come "...non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia **non impedisce** che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera".

Sulla base di quanto esposto si può pertanto confermare l'applicazione del regolamento alle procedure avviate in data antecedente alla sua emanazione, ma successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sempreché la stazione appaltante abbia provveduto ad accantonare le somme sull'apposito fondo fin dall'avvio delle relative procedure di gara.

Parere del 19 marzo 2021